



Il Ministro della cultura

Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, in favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell'audiovisivo

- VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante *“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 4;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2017, recante le modalità di gestione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo;
- VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l'articolo 89;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;
- VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 2, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* e, in particolare, l'articolo 8, comma 4-bis;
- RITENUTA l'opportunità di intervenire in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nelle more dell'approvazione del disegno di legge che prevede l'introduzione di un'indennità strutturale e permanente in favore di tutti i lavoratori discontinui dello spettacolo;

DECRETA



Il Ministro della cultura

Articolo 1

(Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)

1. Una quota pari a euro 40.000.000 per l'anno 2022 del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è destinata in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

2. Sono ammessi al contributo di cui al presente decreto i soggetti di cui al comma 1, residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere un reddito riferito all'anno 2021 non superiore a 35.000 euro;
- b) aver maturato, in almeno uno degli anni 2018, 2019 e 2021, non meno di quaranta giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- c) avere, nell'anno 2021, un reddito prevalente derivante dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- d) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché percettore dell'indennità di disoccupazione involontaria di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dell'indennità di assicurazione ALAS di cui all'articolo 66, commi da 7 a 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Articolo 2

(Presentazione delle domande di contributo e erogazione dei contributi)

1. Entro 10 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Spettacolo pubblica un apposito avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, nonché per le verifiche documentali e per l'assegnazione dei contributi.

2. Per l'attuazione del presente decreto la Direzione generale Spettacolo può avvalersi di istituti o enti della pubblica amministrazione, secondo apposite convenzioni che definiscono le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo e per l'istruttoria delle stesse, le modalità di assegnazione dei contributi e di pubblicazione dei



Il Ministro della cultura

soggetti beneficiari, le verifiche e i controlli, nonché i meccanismi di recupero per eventuali revoche e la modalità del trasferimento delle risorse all'istituto o all'ente incaricato ed ogni altra disposizione o compito utile alla attuazione del presente decreto e all'erogazione dei contributi.

3. I soggetti interessati presentano domanda di contributo al Ministero ovvero all'istituto o all'ente individuato dalla Direzione generale Spettacolo ai sensi del comma 2, in via telematica, entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, secondo le indicazioni contenute nel medesimo avviso. Nella domanda, i soggetti interessati riportano, con autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1;
- b) il numero delle giornate di contribuzione versate o accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2021.

4. Le risorse di cui all'articolo 1, comma, 1, sono ripartite tra tutti i richiedenti ammessi al contributo per un ammontare pari all'80 per cento del valore ottenuto moltiplicando la media delle retribuzioni imponibili ai fini del versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni 2018, 2019 e 2021 per la media del numero di giornate di contribuzione versate o accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo negli anni 2018, 2019 e 2021. Il valore della media delle retribuzioni imponibili da utilizzare nel calcolo di cui al periodo precedente non può in ogni caso eccedere il doppio del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. Nel caso in cui il totale teorico dei contributi, calcolati secondo le modalità di cui al comma 4, fosse superiore alla disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, la Direzione generale Spettacolo ovvero l'istituto o l'ente individuato dalla Direzione generale Spettacolo ai sensi del comma 2 provvede al ricalcolo proporzionale del contributo per ciascun beneficiario.

Articolo 3

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione o i dati forniti all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 contengano elementi non veritieri, è disposta la revoca del contributo assegnato, secondo le modalità indicate nell'avviso di cui al medesimo articolo 2 predisposto dalla Direzione generale Spettacolo, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine l'Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre



Il Ministro della cultura

2000, n. 445, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono trasferite sul pertinente capitolo di bilancio nell'ambito del centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura. La Direzione generale Spettacolo eventualmente provvede al trasferimento all'ente o istituto, individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per l'erogazione dei contributi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 9 giugno 2022

IL MINISTRO